



- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- ritenuto che il reddito mensile percepito dal debitore debba essere lasciato nella sua disponibilità nei limiti di euro 850 mensili, importo inferiore rispetto a quello indicato dal ricorrente, dovendo essere ridimensionate le spese voluttuarie della ricorrente (ristorante, bar, vacanze, riviste, parrucchiere, estetista, regali ecc.);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare il liquidatore dovrà richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- si precisa altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a

conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*", ribadito nell'art. 14 *quinquies* lett. b);

### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Buosi Alessandra, nomina liquidatore il dott. Alberto Da Dalto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati (due autovetture), ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 850,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

riserva al Giudice la liquidazione delle spese prededucibili (compresi i compensi dei professionisti) all'esito della procedura.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 17/08/2022

Il Giudice

*dott.ssa Petra Uliana*